

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2008.31

Sentenza del 15 maggio 2008
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,
Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti

A., rappresentato dagli avv. Laurent Moreillon e
Miriam Mazou,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Lingua della procedura (art. 105^{bis} PP; art. 54 LTF)

Fatti:

- A.** A. è oggetto dal 24 febbraio 2006 di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP) e carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305^{ter} CP). L'indagine, che coinvolge al momento tre coimputati, è condotta in italiano dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC).
- B.** Con decisione del 21 marzo 2008, il Procuratore federale incaricato dell'inchiesta, ritenuto che l'insieme degli atti che compongono il fascicolo sono in lingua italiana e che l'indagine è oramai prossima alla sua conclusione, ha deciso di mantenere l'italiano quale lingua del procedimento (v. act. 1.2).
- C.** Avverso questa decisione, il 28 marzo 2008 A. è insorto – per il tramite dei propri patrocinatori – con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli postula l'annullamento della decisione querelata e la continuazione dell'indagine aperta nei suoi confronti in lingua francese; in via subordinata, chiede di tradurre in francese tutti i rilevanti atti scritti del procedimento ed in particolare il rapporto finale del Giudice istruttore federale (v. act. 1, pag. 8, pto. 14 in fine).
- D.** Nelle sue osservazioni del 21 aprile 2008, il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo in misura della sua ammissibilità, ritenendo la decisione impugnata pienamente giustificata dalle emergenze istruttorie e per nulla arbitraria (v. act. 7).
- E.** Con replica del 9 maggio 2008, il reclamante ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte in sede di reclamo, contestando il contenuto delle osservazioni del MPC (v. act. 11). Egli allega altresì documentazione in lingua francese per dimostrare come parte dell'incarto sia già costituita in tale lingua.
- F.** Non è stata richiesta una duplica al MPC.

Diritto:

1.
 - 1.1 Giusta l'art. 105^{bis} cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli artt. 214 – 219 PP. La legittimazione attiva è data, essendo il reclamante destinatario della decisione querelata e direttamente toccato dalle operazioni o dalle omissioni del Procuratore federale (art. 214 cpv. 2 PP).
 - 1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del Procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). Nella fattispecie, la decisione impugnata è datata 21 marzo 2008 ed è pervenuta al patrocinatore del reclamante il successivo 25 marzo (v. act. 1.3). Datato 28 marzo 2008, e introdotto quindi entro il termine di cui all'art. 217 PP, il rimedio in esame è tempestivo.
 - 1.3 La Corte dei reclami penali fruisce di piena cognizione ed esamina liberamente l'applicazione del diritto nelle questioni relative a misure coercitive quali, ad esempio, misure di negazione della libertà personale o di perquisizione e sequestro; nelle altre questioni – come nella fattispecie – essa interviene solo qualora l'autorità inferiore abbia ecceduto il margine discrezionale di cui dispone (v. TPF BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005 consid. 2; TPF 2005 145 consid. 2 e TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2).
2. La decisione impugnata è stata redatta in italiano, lingua scelta per l'istruzione del procedimento riguardante il qui reclamante e gli altri coimputati. L'art. 54 cpv. 1 della Legge sul tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF) – applicabile per analogia alle procedure pendenti dinanzi al TPF – prevede che “il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (.....), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua”. Questa disposizione – che riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 37 cpv. 3 dell'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) – permette, all'evidenza, una certa flessibilità nell'utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, secondo la sentenza del Tribunale federale

1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004, consid. 1, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, perlomeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto, i patrocinatori del reclamante – pur se di lingua madre diversa dall'italiano – hanno dimostrato con l'inoltro di un allegato ben articolato di essere sufficientemente cogniti della lingua italiana per assicurare la difesa del loro cliente; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall'art. 54 cpv. 1, prima frase, LTF.

- 3.** Il reclamante chiede in primo luogo che sia ordinato al MPC di modificare dall'italiano al francese la lingua dell'indagine che lo vede coinvolto, e questo per garantire pienamente le sue garanzie processuali. La misura si imporrebbe a maggior ragione considerata l'attuale proporzione di francofoni tra gli indagati (2 su 3).
- 3.1** Nell'ambito della procedura penale, la scelta della lingua utilizzata per l'istruzione e i dibattimenti è, di regola, dettata dal principio della territorialità: la lingua applicabile è quella ufficiale al foro del perseguimento (DTF 121 I 196 consid. 2). Questo criterio trova tuttavia una difficile applicazione nell'ambito della procedura penale federale, considerato che le autorità della Confederazione hanno la competenza per agire su tutto il territorio nazionale e in tutte le regioni linguistiche del paese e che devono essere capaci di istruire e giudicare nelle tre lingue ufficiali, ossia l'italiano, il tedesco e il francese (art. 16 cpv. 2 PP; v. SCHWANDER, Die sprachlichen Rücksichten in der Strafrechtspflege des Bundes, in RPS 82 [1996] pag. 14 e segg.). La legge non si esprime sui criteri che devono essere presi in considerazione per la scelta della lingua nella quale deve svolgersi l'inchiesta preliminare dapprima e, in seguito, l'istruzione preparatoria. L'art. 97 PP prevede tuttavia che i dibattimenti davanti al Giudice del merito devono aver luogo, di regola, nella lingua dell'imputato, se questo parla francese, tedesco o italiano. Per quanto riguarda l'art. 54 cpv. 1 LTF – la cui applicazione analogica può essere ammessa davanti al Tribunale penale federale – esso si limita a prevedere che le sentenze della giurisdizione di ricorso sono di regola redatte nella lingua della decisione attaccata. Anche gli art. 5 e 6 CEDU non impongono assolutamente la scelta di una lingua determinata per la conduzione della procedura penale: questi si limitano infatti ad esigere che certe informazioni siano fornite all'imputato "in una lingua a lui comprensibile" e che possa farsi assistere gratuitamente da un interprete "se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza" (v. TPF 2005 163 consid. 3.1). Nella sua sentenza 1S.6/2004 dell'11 gennaio 2005 (v. consid. 2.5, con i riferimenti di dottrina e giurisprudenza ivi citati), il Tribunale federale, pur rilevando l'assenza di una disposizione legale

esplicita che impone la scelta di una delle lingue ufficiali per la conduzione dell'inchiesta preliminare e l'ampio potere di apprezzamento di cui conseguentemente il MPC dispone in quest'ambito, ha precisato quali dovrebbero essere i principali criteri validi per l'attribuzione linguistica di un'inchiesta preliminare a livello federale: occorre tenere conto della lingua parlata dalla maggioranza dei soggetti implicati nell'inchiesta e di quella del luogo di commissione dei reati oppure quella dell'esecuzione delle misure coercitive (ad esempio, in caso di sequestri penali). Altre considerazioni, legate al principio dell'economia processuale, possono imporre il mantenimento di una determinata lingua quando l'indagine si trova in fase avanzata e il relativo fascicolo è composto da una moltitudine di atti in questa lingua, tale da rendere antieconomica una loro eventuale traduzione.

- 3.2** L'indagine che riguarda anche il reclamante ha avuto origine da una richiesta di assistenza giudiziaria del 20 ottobre 2003 delle autorità italiane incaricate di far luce su un caso di corruzione e riciclaggio di denaro che vedeva coinvolto certo B., cittadino italiano residente a Z. L'indagine preliminare, aperta l'11 dicembre 2003 nei confronti di B. ed ignoti, è stata estesa qualche mese dopo (15 marzo 2004) ad altri due cittadini italiani, C. e D. (v. elenco atti, act. 7.1, pag. 4). Risulta quindi del tutto logico che l'inchiesta sia stata di primo acchito attribuita all'antenna italoфона del MPC, che appariva la più adatta alla comprensione della mole di documenti arrivata dall'Italia a supporto della domanda rogatoriale e ad eventualmente interrogare gli indagati nella loro lingua madre. Nel prosieguo, l'indagine si è estesa ad altri due soggetti – funzionari di banca elvetici residenti nella parte francofona del Canton Vallese – giacché è risultato che l'attività di riciclaggio posta in essere dai citati soggetti italiani si è verificata perlopiù presso istituti bancari svizzeri prossimi alla Valle d'Aosta. Il 24 febbraio 2006, dopo un interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti svoltosi presso la sede dell'Ufficio dei giudici istruttori federali a Berna (in seguito: UGIF), l'inchiesta è stata estesa ad A., funzionario presso la banca E., per i titoli di riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP) e carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305^{ter} CP). Fin dal suo primo interrogatorio, l'indagato è stato reso edotto dei suoi diritti processuali nonché del fatto che veniva messo a sua disposizione un interprete, dato che l'indagine si svolgeva interamente in lingua italiana (v. act. 7.2, pagg. 1 e 2, n. 14 - 21). A. ha accettato queste condizioni, ed anche i suoi mandanti successivamente nominati – di lingua francese – non hanno posto obiezioni a queste circostanze.

Il 31 agosto del 2006, il Giudice istruttore incaricato decideva di delegare all'Italia le posizioni di C. e D. (v. act. 7.5); l'istruzione preparatoria nei

confronti di B., A. ed F. è invece continuata su suolo elvetico, con emanazione del rapporto finale il 10 marzo di quest'anno.

- 3.3** Certo – come rilevato anche dal reclamante – se si applicano i criteri di scelta linguistica della giurisprudenza del Tribunale federale precedentemente indicati, ossia quello della lingua maggioritaria degli imputati e quello del luogo di commissione del reato, rispettivamente, quello del luogo in cui vengono eseguite delle misure coercitive, il legame con la lingua italiana si fa più labile. Dopo l'agosto 2006, uno solo dei tre imputati risulta di lingua madre italiana (anche se si tratta indubbiamente del personaggio con il ruolo più importante), mentre dall'incarto emerge che le misure coercitive sinora adottate (segnatamente la perquisizione e il blocco di relazioni bancarie sospette) si situano prevalentemente nella Svizzera romanda; anche l'attività penalmente censurabile degli indagati sembra piuttosto radicata nel nostro paese (v. elenco delle misure coercitive indicate alle pagg. 5-12 dell'act. 7.1). Nell'ambito di una valutazione globale della lingua del procedimento non va tuttavia dimenticato che l'attività criminale presupposta al reato di riciclaggio di denaro perseguito in Svizzera, ossia la corruzione di pubblici funzionari e la distrazione di somme di denaro in danno dello stato, è stata commessa in Italia. L'inchiesta in esame ha inoltre un indubbio quanto stretto legame con la procedura di assistenza giudiziaria fornita alle autorità inquirenti italiane: sia la richiesta di rogatoria attiva, sia quella passiva sono redatte in italiano, e ciò vale anche per la gran parte della documentazione ad esse allegata e acquisita agli atti (v. elenco atti, act. 7.1, pagg. 25-31), per cui la scelta della lingua principale del procedimento interno non poteva in questo caso prescindere anche da evidenti considerazioni di economia processuale. Allo stadio attuale – invero molto avanzato – del procedimento, ossia dopo l'emanazione del rapporto finale e in attesa dell'atto di accusa, il passaggio ad un'altra lingua nazionale comporterebbe un lavoro di traduzione sproporzionato ed un conseguente rallentamento inopportuno dell'inchiesta (v. TPF 2005 163 consid. 3.3).
- 3.4** Il reclamante motiva la sua richiesta facendo notare che a partire dall'agosto 2006, con la delega dell'istruzione del procedimento riguardante C. e D. all'Italia, la lingua maggioritaria degli imputati sarebbe divenuta il francese e non più l'italiano; egli omette però di spiegare in modo convincente per quali ragioni la richiesta di cambiamento della lingua di procedura viene formulata solo un anno e mezzo dopo questo avvenimento, non bastando certo il generico accenno alla proposta di rinvio a giudizio espressa dal Giudice istruttore per giustificare il suo tardivo agire. Sotto questo punto di vista, il reclamo introdotto appare temerario giacché in contrasto con l'atteggiamento richiesto dalla buona fede processuale.

- 3.5** Nelle predette circostanze, anche l'insistente richiamo all'applicazione analogica dell'art. 97 PP non è di nessuna utilità per il reclamante. La decisione impugnata non pregiudica infatti la facoltà del presidente della Corte di merito del TPF (Corte penale) di adottare – qualora lo ritenesse opportuno – un'altra lingua nazionale per il dibattimento, secondo quanto previsto dalla summenzionata norma procedurale. In concreto occorrerà tuttavia tener conto del fatto che il principale imputato (B.) è di lingua italiana, e che gran parte dell'istruzione – e quindi della documentazione rilevante per il giudizio finale – è stata effettuata in questa lingua. Va da sé, inoltre, che sia l'imputato che il rappresentante legale avranno il diritto di esprimersi nella propria lingua durante l'eventuale processo.
- 3.6** Risulta, da quanto precede, che il MPC non ha ecceduto il suo margine discrezionale in materia e che è in diritto di continuare a condurre la sua inchiesta in lingua italiana. In questo ambito, il reclamo è dunque infondato.
- 4.**
- 4.1** Il reclamante chiede in calce al suo gravame (v. act. 1, pag. 8, pto. 14 in fine) di procedere alla traduzione in francese del rapporto finale stilato dal Giudice istruttore federale. Tale censura non è tuttavia ripresa nelle conclusioni del reclamo, che si limitano a postulare la modifica del giudizio impugnato. Da parte sua, il Giudice istruttore federale ha demandato al MPC ogni decisione in merito all'eventuale traduzione di atti dell'incarto (v. act. 7.6).
- 4.2** La giurisprudenza dedotta dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU ha regolarmente sancito il diritto dell'imputato di ottenere la traduzione degli atti dell'incarto la cui comprensione è necessaria per garantire una condotta equa del procedimento, precisando tuttavia che la traduzione di questi atti non deve necessariamente avvenire per iscritto, che può limitarsi ai soli passaggi rilevanti per la difesa e che gli atti di un incarto possono essergli spiegati oralmente dall'avvocato, valendo per quest'ultimo la presunzione della conoscenza perlomeno passiva delle lingue nazionali (v. TPF 2005 163 consid. 4.2, con i riferimenti citati). In altre parole, l'accusato non ha il diritto di chiedere la traduzione scritta nella sua lingua materna di ogni e qualsiasi atto del procedimento che lo riguarda, perché ciò causerebbe un irragionevole quanto ingiustificato rallentamento dell'inchiesta (DTF 118 la 462 consid. 2a e 2b; sentenza del Tribunale federale 4P.154/2002 del 17 settembre 2002).
- 4.3** La trasposizione di questi principi nella fattispecie porta a dover respingere le richieste del reclamante. Come già osservato in precedenza, a

prescindere dal fatto che durante la sue deposizioni il MPC ha sempre assicurato la presenza di un interprete ufficiale, il reclamante è in concreto assistito da due avvocati che sono tenuti a conoscere, almeno passivamente, le lingue nazionali (v. consid. 2, supra); se ne deduce che egli – per il tramite dei suoi difensori – è senz'altro in grado di capire il contenuto delle decisioni a lui destinate e degli altri atti formanti l'incarto. Per oltre un anno e mezzo, il reclamante non ha obiettato all'istruzione del procedimento in lingua italiana, né ha richiesto la traduzione di determinati atti in francese. La richiesta di traduzione formulata – la cui ricevibilità è comunque dubbia in concreto vista la sua mancata indicazione nel "petitum" del gravame – deve quindi essere respinta. A ciò nulla cambia che, per ragioni essenzialmente di cortesia, alcuni atti siano stati esperiti anche nella sua lingua madre (ad esempio corrispondenza scritta o spiegazioni orali del Giudice istruttore).

5. Premesso quanto suesposto, il reclamo deve essere respinto. Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell'art. 245 PP). Nella fattispecie queste ammontano a 1'500.-- franchi (art. 245 cpv. 2 PP e art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32) e sono coperte dall'anticipo delle spese versato in pendenza di causa.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia, di fr. 1'500.--, è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese versato in pendenza di causa.

Bellinzona, il 19 maggio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Laurent Moreillon
- Avv. Miriam Mazou
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.